

Numero
5582

fr

0

Bellinzona
16 novembre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Al
Dipartimento federale dell'interno
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica in versione word
e PDF a gever@bag.admin.ch e
tabakprodukte@bag.admin.ch*

Procedura di consultazione

Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci sottoposto la consultazione a margine.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino considera la proposta di revisione parziale della Legge sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab) come globalmente soddisfacente e la sostiene. Ritiene prioritaria la protezione della salute dei giovani, in particolare tramite l'introduzione di misure rigorose sotto forma di divieto in materia di pubblicità, promozione e sponsorizzazione relative ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche che possano avvicinare i giovani.

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ritiene che l'avamprogetto sottoposto rispetta la volontà espressa dall'iniziativa popolare "*Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità del tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)*", approvata dal popolo e dai Cantoni il 13 febbraio 2022.

Ricorda che, nonostante il Cantone Ticino sia tra i Cantoni storicamente all'avanguardia nel contrasto del tabagismo e molti risultati siano stati ottenuti rispetto alla protezione dei giovani, vi sono purtroppo ancora molti giovani che iniziano a consumare precocemente tabacco e prodotti affini. Particolarmente preoccupanti risultano essere i modelli più recenti di sigarette elettroniche immesse sul mercato svizzero da un paio d'anni, disponibili in diversi colori e aromi, molto attrattive per i giovani; questi oggetti usa e getta contengono anche ingenti quantità di nicotina, che possono condurre ad una rapida dipendenza se consumate regolarmente. Inoltre, più la nicotina viene consumata in giovane età e a lungo nel tempo, più la dipendenza a questa sostanza sarà forte, duratura e più sarà difficile la disassuefazione.

L'implementazione delle restrizioni pubblicitarie richieste dall'iniziativa deve quindi essere realizzata in maniera dettagliata e rigorosa, al fine di potere raggiungere una reale protezione efficace dei minorenni. Queste nuove misure rappresentano una tappa molto importante nella prevenzione del tabagismo giovanile e si auspica che la Legge sui prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche possa entrare in vigore al più presto. Tuttavia, il Consiglio di Stato nota con un certo rammarico che la presente revisione non contiene nessuna disposizione a favore della promozione della salute dei fanciulli e dei giovani, che risulterebbe invece coerente con l'obiettivo di cui all'art. 41 cpv.1 lett. g della Costituzione federale e l'indicazione emersa dalla votazione popolare.

Con l'obiettivo di rafforzare l'effetto delle nuove disposizioni, il Consiglio di Stato chiede di valutare le seguenti proposte:

- sostituire la lista delle attività pubblicitarie vietate con un divieto generale accompagnato da una lista "positiva" di attività eventualmente autorizzate in conformità alle direttive d'applicazione dell'articolo 13 "Pubblicità a favore del tabacco, promozione e sponsoring" della Convenzione quadro dell'OMS;
- introdurre un divieto rigoroso e controllato di vendita di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minorenni nell'ambito del commercio online e la possibilità di eseguire dei test d'acquisto online;
- prevedere organi e risorse dedicate per garantire controlli regolari dei divieti e delle limitazioni e, se del caso, l'emissione di sanzioni significative sia a livello della Confederazione, sia dei Cantoni;
- integrare nelle disposizioni legali una valutazione regolare dell'impatto della legge e un monitoraggio del consumo dei vari prodotti.

Infine, il Consiglio di Stato rileva che l'attuazione delle disposizioni previste dovrebbe permettere alla Svizzera di avvicinarsi agli standard internazionali in materia di regolazione e limitazione della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione. Il presente avamprogetto propone vari complementi che dovrebbero permettere alla Svizzera di divenire compatibile con le misure di prevenzione del tabagismo formulate nella Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del Tabacco (FCTC), votata nel 2003 dall'Assemblea mondiale della sanità e ratificata da 182 Paesi (stato luglio 2022). La Svizzera, che aveva firmato la Convenzione quadro nel 2004, potrebbe essere ora finalmente in grado di ratificarla e di partecipare alla strategia internazionale in materia di prevenzione del tabagismo, proteggendo in maniera più efficace fanciulli e giovani ma più in generale tutti i non-fumatori.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Claudio Zali

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

RG n. 5582 del 16 novembre 2022

Allegato:

- formulario

Copia a:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet

**Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Avvio della procedura di consultazione**

Parere di

Cognome / Ditta / Organizzazione : Repubblica e Cantone Ticino

Sigla della ditta / dell'organizzazione : CdS / TI

Indirizzo : Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona

Persona di contatto : Giorgio Merlani

N° di telefono : 091 814 40 05

E-mail : giorgio.merlani@ti.ch

Data : 31.10.2022

Osservazioni importanti:

1. Non modificare la formattazione del formulario formulario, ma compilare soltanto gli appositi campi in grigio.
2. Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.
3. Utilizzare una sola riga per ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo del rapporto esplicativo.
4. Vi saremmo grati se inserirete i vostri commenti nella rubrica "Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche" e non nel rapporto esplicativo.
5. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, **come documento Word**, al più tardi entro il **30 novembre 2022** al seguente indirizzo: gever@bag.admin.ch e tabakprodukte@bag.admin.ch.
6. La colonna «Cognome / Ditta» non deve essere compilata.

Grazie per la cortese collaborazione!

**Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Avvio della procedura di consultazione**

Indice analitico

Osservazioni generali _____	3
Rapporto esplicativo (senza il capitolo 2 «Commenti ai singoli articoli») _____	5
Rapporto esplicativo capitolo 2 «Commenti ai singoli articoli» _____	7
Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche _____	8
Conclusione _____	9

**Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Avvio della procedura di consultazione**

Osservazioni generali	
Cognome/Ditta	Commento/Suggerimento
CdS / TI	Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ringrazia e sostiene la proposta del Consiglio federale rispetto alla presente revisione parziale messa in consultazione.
CdS / TI	La proposta di revisione parziale della legge sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab) è globalmente soddisfacente. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino considera che l'avamprogetto sottoposto rispetta la volontà dell'iniziativa popolare "Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità del tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco), approvata dal popolo e dai Cantoni il 13 febbraio 2022.
CdS / TI	Il Consiglio di Stato considera prioritaria la protezione della salute dei giovani, in particolare l'introduzione di misure rigorose sotto forma di divieto in materia di pubblicità, promozione e sponsorizzazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche che possano raggiungere i giovani. L'implementazione di queste restrizioni pubblicitarie, chieste dall'iniziativa popolare, deve essere realizzata in maniera dettagliata e completa al fine di potere raggiungere una protezione efficace dei minorenni.
CdS / TI	<p>La messa in atto delle disposizioni previste dovrebbe permettere alla Svizzera di avvicinarsi agli standard internazionali in materia di regolazione e limitazione della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione.</p> <p>Il presente avamprogetto propone elementi che dovrebbero permettere alla Svizzera di raggiungere e soddisfare le misure richieste per la prevenzione del tabagismo della Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del Tabacco (FCTC). Adottata nel 2003 dall'Assemblea mondiale della sanità e ratificata da 182 parti (stato luglio 2022), la Svizzera potrebbe essere finalmente in grado di ratificare la Convenzione quadro firmata nel 2004.</p>
CdS / TI	<p>Queste nuove misure rappresentano una tappa molto importante nella prevenzione del tabagismo giovanile, se si considera che tante persone iniziano a consumare dei prodotti del tabacco e sviluppano una dipendenza alla nicotina prima dei 18 anni.</p> <p>Il Consiglio di Stato nota tuttavia con un certo rammarico che la presente revisione non contiene nessuna disposizione a favore della promozione della salute dei fanciulli e dei giovani, che risulterebbe invece coerente con l'obiettivo di cui all'art. 41 cpv.1 let. g della Costituzione federale e l'indicazione emersa dalla votazione popolare.</p>

**Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Avvio della procedura di consultazione**

CdS / TI	<p>Con l'obiettivo di rafforzare l'effetto delle nuove disposizioni, il Consiglio di Stato chiede di valutare le seguenti proposte:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sostituire la lista delle attività pubblicitarie vietate con un divieto generale accompagnato da una lista di attività autorizzate in conformità con le direttive d'applicazione dell'articolo 13 "Pubblicità a favore del tabacco, promozione e sponsoring" della Convenzione quadro dell'OMS- Introdurre un divieto rigoroso e controllato di vendita di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minorenni nell'ambito del commercio online e la possibilità di eseguire dei test d'acquisto online- Prevedere organi e risorse dedicate per garantire controlli regolari dei divieti e delle limitazioni e, se del caso, l'emissione di sanzioni significative sia a livello della Confederazione che dei Cantoni- Integrare nelle disposizioni legali una valutazione regolare dell'impatto della legge e un monitoraggio del consumo dei vari prodotti
----------	---

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.

**Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Avvio della procedura di consultazione**

Rapporto esplicativo (senza il capitolo 2 «Commenti ai singoli articoli»)		
Cognome/Ditta	Capitolo n°	Commento/Suggerimento
CdS / TI	1.3	<p>Ratifica della Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco</p> <p>L'approvazione netta dell'iniziativa popolare nel febbraio 2022 (56,7% in Svizzera, 57,8% in Ticino) ha come effetto positivo di risolvere praticamente tutti i conflitti finora esistenti tra il contenuto della Legge sui prodotti del tabacco (LPTab) e le disposizioni della Convenzione quadro dell'OMS.</p> <p>La presente revisione parziale deve creare le condizioni affinché la Svizzera possa finalmente ratificare la Convenzione, firmata nel 2004.</p>
CdS / TI	1.4	<p>Promozione della salute dei fanciulli e giovani da parte della Confederazione e dei Cantoni (art. 41 cpv. 1, let g, Cst)</p> <p>Il Consiglio di Stato rileva con rammarico l'assenza di disposizioni specifiche a favore di misure concrete rispetto alla promozione della salute giovanile, come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostegno dei programmi d'azione cantonali di prevenzione del tabagismo e di un programma a favore dei bambini e dei giovani promosso dal Fondo di Prevenzione del Tabacco - Accesso generalizzato a servizi di aiuto e consulenza dedicati specificamente ai giovani - Promozione di zone non fumatori negli spazi pubblici esterni frequentati da bambini e giovani (parchi giochi, aree di svago, ecc.).
CdS / TI	1.5	<p>Soluzioni esaminate e adottate</p> <p>Il Consiglio di Stato sostiene la scelta del divieto generale della pubblicità sulla stampa scritta e Internet, in quanto rispetta pienamente il testo dell'iniziativa. Se la pubblicità tramite stampa scritta e Internet non deve essere letta dai giovani, l'interdizione generale per quanto concerne questi media è inevitabile e appropriata perché è l'unica modalità che permette di raggiungere l'obiettivo di protezione dei minorenni.</p>
CdS / TI	2.1	<p>Diritto comparato</p> <p>Il Consiglio di Stato nota con soddisfazione che le disposizioni previste nell'avamprogetto sono in sintonia con le disposizioni dei Paesi confinanti con la Svizzera.</p> <p>Tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo vietano la pubblicità a mezzo stampa e la</p>

**Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Avvio della procedura di consultazione**

		<p>sponsorizzazione di eventi che hanno lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere un prodotto del tabacco.</p> <p>Si osserva inoltre che, per esempio, l'Italia non ammette pubblicità nemmeno nei punti di vendita, la Germania vieta la pubblicità esterna o su cartelloni nonché nei cinema, alle proiezioni di film accessibili a minorenni, così come la distribuzione di sigarette; dal 1. gennaio 2023 queste restrizioni si applicheranno anche al tabacco destinato a essere riscaldato e dal 1. gennaio 2024 alle sigarette elettroniche.</p>
CdS / TI	3.1	<p>Normativa proposta</p> <p>Il Consiglio di Stato sostiene la proposta di completare il capitolo della LPTab relativo alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione con nuovi divieti applicabili ai prodotti del tabacco e alle sigarette elettroniche così come sono definiti nell'articolo 3 let a della LPTab.</p> <p>Ritiene pure giudiziosa la proposta di attribuire all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) la competenza di verificare il rispetto delle restrizioni della pubblicità su Internet. Soltanto un controllo sul piano federale può essere efficace a questo livello.</p>
CdS / TI	3.2	<p>Pubblicità, promozione e sponsorizzazione</p> <p>Le precauzioni prese per estendere il divieto di vendita diretta anche attraverso personale di vendita mobile, provvisto di accessori promozionali molto attrattivi nei luoghi accessibili agli adolescenti, sono condivise.</p> <p>La condivisione vale anche per la proposta del Consiglio federale di fare un'eccezione al "principio Cassis de Dijon" nell'ambito della redazione delle ordinanze di applicazione, modificando l'Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE) al fine di evitare un'elusione del divieto di promozione, così come è previsto nel presente avamprogetto. Ricordiamo che i prodotti attualmente in vendita in Svizzera spesso non sono conformi al diritto UE.</p>
CdS / TI	3.4	<p>Verifica del rispetto delle restrizioni della pubblicità su Internet</p> <p>La pubblicità su Internet non è legata né a frontiere cantonali né nazionali. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ritiene appropriata la proposta di affidare questo controllo a livello federale. Tuttavia, è altrettanto importante allocare le risorse necessarie per effettuare queste verifiche in maniera proattiva e sanzionare di conseguenza in maniera adeguata le infrazioni rilevate.</p>

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.

**Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Avvio della procedura di consultazione**

Rapporto esplicativo capitolo 2 «Commenti ai singoli articoli»

Cognome/Ditta	Art.	Commento/Suggerimento
CdS / TI	Art. 18, cpv.1	<p>Il Consiglio di Stato approva e sostiene l'applicazione delle nuove disposizioni a tutti i prodotti del tabacco, prodotti nicotinici, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco.</p> <p>Tuttavia, la formulazione attuale sottoforma di un elenco molto dettagliato (lett. a-e), per il quale non è definito se si tratta di un elenco esaustivo o illustrativo, potrebbe essere oggetto d'interpretazione. Si propone di precisare che l'elenco è illustrativo.</p> <p>In alternativa si propone un divieto generale di pubblicità, promozione e sponsorizzazione, con una lista positiva - molto restrittiva - di possibili eccezioni.</p>
CdS / TI	Art. 18, cpv.1, lett. e	<p>Il Consiglio di Stato osserva con soddisfazione la formulazione precisa e chiara dei commenti rispetto al divieto della pubblicità nei punti di vendita, quali chioschi e negozi. In questi luoghi molto frequentati dai giovani è noto che i bambini e giovani subiscono un'esposizione intensa e continua ai prodotti del tabacco (sistematicamente disposti e ben visibili dietro le casse). Converrebbe considerare che questo modo di esporre i prodotti sia paragonabile a una strategia di promozione.</p> <p>Infine, per motivi di coerenza rispetto all'insieme delle misure di prevenzione e più specificamente per facilitare l'attuazione dei controlli, sarebbe auspicabile regolamentare in modo più concreto la questione del <i>brand stretching</i>, cioè l'uso di un marchio di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche per altre linee di prodotti sul mercato. Può essere talvolta difficile fare la distinzione tra l'utilizzo di un nome di un prodotto unicamente a scopo pubblicitario o l'apposizione di una marca su un oggetto. Questo tipo di ambiguità rappresenta una possibilità reale di aggirare i divieti.</p>
CdS / TI	Art. 20, cpv. 1 lett. b	<p>Come precisato nei commenti, il controllo dell'età durante le manifestazioni deve essere imperativamente effettuato in maniera rigorosa. Le infrazioni devono essere pure sistematicamente e severamente sanzionate. Diversi festival in Svizzera e in altri Paesi hanno rinunciato in maniera spontanea alle sponsorizzazioni dell'industria del tabacco.</p>

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Veder e le istruzioni allegate.

**Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Avvio della procedura di consultazione**

Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche				
Cognome/Ditta	Art.	Cpv.	Let.	Commento/Suggerimento
CdS / TI	18	1		Il Consiglio di Stato approva e sostiene il fatto che le disposizioni si applicano a tutti i prodotti del tabacco come definiti nella LPTab. La scelta di questa formulazione permette di applicare le disposizioni e limitazioni ai nuovi prodotti che saranno commercializzati in futuro e di seguire l'evoluzione rapida del commercio da un punto di vista della regolamentazione, a favore della prevenzione e della tutela della salute giovanile.
CdS / TI	18	1	a-e	Proporre le situazioni descritte come esempi e non una lista esaustiva.
CdS / TI	18	1	a; b	È approvata l'inclusione sistematica dei prodotti della stampa scritta, d'Internet e dei media elettronici visibili e accessibili ai minorenni.
CdS / TI	18	1	e	È approvata e sostenuta l'inclusione del divieto delle attività pubblicitarie e della sponsorizzazione nei luoghi ed eventi accessibili a un pubblico giovanile.
CdS / TI	18	1	d 2.	Laddove il controllo dell'età dei destinatari di invii non è possibile, vanno vietati gli invii <i>tout court</i> .
CdS / TI	19	1	c	È approvato e condiviso il fatto di estendere le restrizioni in materia di promozione al personale di vendita mobile, perché indossa generalmente dei supporti pubblicitari sui vestiti e accessori visibili anche da bambini e giovani.
CdS / TI	20	1	b	Si approva il divieto di sponsorizzazione di eventi accessibili a minorenni.
CdS / TI	24			Si raccomanda l'integrazione di disposizioni legali per controllare la vendita online (per il tramite di test d'acquisto) affinché l'applicazione del divieto della vendita di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minorenni sia effettiva anche nel commercio online (vedi commenti 3.4)
CdS / TI	27a			Il Consiglio di Stato approva e sostiene questo articolo aggiuntivo relativo alla dichiarazione delle spese pubblicitarie da parte dei fabbricanti di prodotti del tabacco; questa nuova regolamentazione è un punto importante per raggiungere le condizioni di ratifica della Convenzione quadro dell'OMS.

**Revisione parziale della legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche.
Avvio della procedura di consultazione**

CdS / TI	27a	3		Sopprimere il cpv 3. La trasparenza in materia di notifica delle imprese è necessaria per sostenere politiche di prevenzione e protezione giovanile efficienti.
CdS / TI	30	4		Il Consiglio di Stato approva e sostiene il fatto di affidare all'UFSP la verifica del rispetto del divieto di pubblicità su Internet, le applicazioni e i media elettronici (vedi commento 3.4)

Per eliminare singole tabelle nel formulario o aggiungere nuove righe, togliere la protezione attivando i comandi: «Revisione/Proteggi documento/Rimuovi protezione». Vedere le istruzioni allegate.

Conclusione	
<input checked="" type="checkbox"/>	Approvazione
<input checked="" type="checkbox"/>	Richieste di modifica / Riserve
<input type="checkbox"/>	Rielaborazione sostanziale
<input type="checkbox"/>	Rifiuto